

DECRETO 31 marzo 2021.

Ulteriore proroga al 30 giugno 2021 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario in Sicilia

Visto l'art 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni relativo a "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria" che prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti nell'ambito del sistema Tessera sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori e che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda sanitaria locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6 "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", che adegua la normativa regionale alle disposizioni nazionali di cui alla legge n. 537/1993;

Considerato che in applicazione alla legge n. 537/1993, art. 8, comma 16, e s.m.i., le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:

- E01: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;

- E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

- E03: titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

- E04: titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

Visto il decreto assessoriale n. 225 del 13 marzo 2020 relativo a "Proroga al 30 giugno 2020 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica";

Visto il decreto assessoriale n. 551 del 19 giugno 2020 relativo a "Proroga al 31 ottobre 2020 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica";

Visto il decreto assessoriale n. 983 del 30 ottobre 2020

relativo a "Proroga al 31 marzo 2021 della scadenza degli attestati di esenzione dal ticket per condizione economica";

Considerata la prossima scadenza degli attestati al 31 marzo 2021 e che tutti gli assistiti appartenenti alla categoria E02 per continuare ad usufruire del diritto all'esenzione dovranno presentare l'autocertificazione; adempimento che riguarderà anche gli assistiti appartenenti alla categoria E01, E03 ed E04 che non risultano inclusi negli elenchi del SistemaTS;

Vista la nota prot. n. 192 del 3 marzo 2021 dell'ASP di Palermo relativa alla richiesta di proroga della scadenza degli attestati di esenzione al 30 settembre 2021 al fine di scongiurare, a scopo precauzionale, il propagarsi dei contagi;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che proroga al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza per Covid-19;

Considerato che, in coerenza con le norme e le misure adottate a livello nazionale per l'epidemia da Covid-19, appare opportuno a scopo precauzionale evitare l'affollamento di persone presso gli uffici delle ASP;

Ritenuto opportuno che i certificati di esenzione per reddito relativi alle condizioni E01, E02, E03 ed E04 rilasciati a seguito di autocertificazione e validi al 31 marzo 2020 e già prorogati al 31 marzo 2021, conservino la propria validità sino al 30 giugno 2021 e, comunque, fintanto che permangano le condizioni di status e reddito autocertificate;

Precisato che gli assistiti potranno avvalersi della validità degli attestati di esenzione relativi alle condizioni E01, E02, E03 e E04 sotto la propria responsabilità con l'obbligo di non usufruirne nel caso di variazioni delle condizioni che ne comportino l'esclusione;

Dato atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1

Gli attestati di esenzione per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione, validi sino al 31 marzo 2020 e già prorogati al 30 giugno 2020 con D.A. n. 225/2020, al 31 ottobre 2020 con D.A. n. 551/2020 ed al 31 marzo 2021 con D.A. n. 983 del 30 ottobre 2020, sono ulteriormente prorogati sino al 30 giugno 2021, limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.

Art. 2

L'assistito, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l'obbligo di non avvalersi dell'esenzione; un eventuale utilizzo improprio comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3

La proroga degli attestati al 30 giugno 2021 viene comunicata al MEF ed a SOGEI per consentirne la corret-

ta gestione in fase di prescrizione in modalità dematerializzata ed in fase di controllo delle autocertificazioni.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 31 marzo 2021.

Il Presidente della Regione
n.q. Assessore della salute: MUSUMECI

(2021.13.726)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 marzo 2021.

Rettifica del decreto 24 novembre 2020, concernente approvazione del piano regolatore generale del comune di Biancavilla.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 13 agosto 2020;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto il D.P.R.S. n. 2800 del 19 giugno 2020, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 257 del 14 giugno 2020, con il quale è stato nominato dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica l'arch. Calogero Beringheli;

Visto il D.D.G. n. 198 del 24 novembre 2020, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Biancavilla;

Vista la nota trasmessa dai sigg.ri Di Stefano Luciano e Di Stefano Miriana, assunta al prot. DRU al n. 679 del 15 gennaio 2021 ed inviata anche al comune di Biancavilla, con la quale, in riferimento all'osservazione n. 14 dagli stessi presentata avverso al P.R.G., si richiede la rettifica del D.D.G. n. 198 del 24 novembre 2020 nelle colonne della tabella della valutazione delle osservazioni, "parere proposto dalla u.p." e "determinazioni del servizio 4 DRU", al rigo della citata osservazione 14 i simboli n/a (non accolta) anziché la lettera a (accolta) ritenuto quale "possibile errore materiale di dattiloscrittura";

Vista la nota prot. n. 2983 dell'11 febbraio 2021, assunta al protocollo DRU al n. 2525 del 12 febbraio 2021, con la quale il responsabile dell'area tecnica - progettista del piano, in riferimento alla richiesta dei sigg.ri Di Stefano Luciano e Di Stefano Miriam, ha comunicato che la stessa, "effettuate le verifiche...è condivisibile... in quanto l'opposizione dei sopraccitati proprietari è stata accolta in sede di formulazione dei pareri di riscontro da parte dei redattori del PRG relativamente alle osservazioni ed opposizioni con il seguente parere riferito alla predetta opposizione

(n. 14) formulando il seguente parere: 'l'opposizione risulta accoglibile, come da documenti in atti, in forza del rilascio del permesso di costruire (prot. n. 21772 del 26 ottobre 2016, con conseguente inizio lavori comunicato il 14 novembre 2016 prot. n. 23062) nel tempo intercorrente tra la redazione del Piano e la sua adozione; verificato comunque il soddisfacimento degli standard, e la destinazione residenziale del fondo nel piano previgente, e nella considerazione che la previsione di tale opera è stata, nel frattempo, esclusa dalla programmazione pluriennale delle opere pubbliche, il ricorso si ritiene accoglibile'";

Considerato che quanto riportato nel decreto effettivamente è in difformità a quanto espresso dai progettisti ed inserito nella scheda dell'osservazione n. 14 (pag. 18) della "Relazione con le proposte dell'Ufficio di piano in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 10 febbraio 2017", i quali avevano accolto l'osservazione e risultando, di conseguenza, anche in difformità al parere reso dal servizio 4/DRU di questo Dipartimento che si è espresso "tenuto conto del parere proposto dall'Ufficio di piano";

Rilevata pertanto l'effettiva sussistenza dell'errore materiale relativo alla determinazione sull'opposizione n. 14 al P.R.G. di Biancavilla, accertato dal comune e verificato dal servizio 4/DRU;

Considerato che occorre apportare le necessarie rettifiche al citato decreto dirigenziale n. 198 del 24 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 198/D.R.U. del 24 novembre 2020, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Biancavilla, è rettificato nella riga dell'osservazione n. 14 nel seguente modo: nella colonna denominata "Proposta dell'U. di P." è inserita la lettera A in sostituzione di NA e nella colonna denominata "Determinazioni del S.4/DRU visto il parere proposto dall'U. di P." è inserita la lettera A in sostituzione di NA.

Art. 2

Il comune di Biancavilla dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti alla modifica di cui all'art. 1 ed alla pubblicazione del presente decreto nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 18 marzo 2021.

BERINGHELI

(2021.11.643)114